

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01104/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alperia Smart Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Tiziana Sogari, Massimino Crisci, Francesco Piron, Nicolo' Garberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

***nei confronti***

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Alperia Ecoplus S.r.l., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023, recante “Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)” e relativo all'Allegato A, disciplinante il “Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)”, pubblicata sul sito istituzionale di ARERA in data 29 dicembre 2023; nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresi l'Avviso di correzione errori materiali della Deliberazione ARERA 683/2023/R/TLR pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in data 17 gennaio 2024, la Deliberazione ARERA 277/2023/R/tlr di “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento”, i documenti di consultazione ARERA DCO 388/2023/R/TLR e DCO 546/2023/R/TLR; previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117, co. 1, della Costituzione o, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, lett. b), TFUE;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/7/2024:

- della nota ARERA prot. 35175/2024 del 15.5.2024, con cui l'Autorità ha riscontrato la “Istanza di chiarimenti in ordine all'interpretazione ed all'applicazione della Delibera 638/2023/R/tlr a valere a valere, in via subordinata, anche quale istanza di autotutela” nella parte in cui ha confermato in toto l'interpretazione del metodo tariffario applicato nei sensi già censurati con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui ha rigettato l'istanza di autotutela, ed infine in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;

nonché, ove necessario,

-del Documento per la Consultazione 214/2024/R/tlr del 28.5.2024 rubricato

“Orientamenti iniziali per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento” (“DCO 214/2024”, cfr.), in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;

in ogni caso, sempre per l’annullamento,

- della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023, recante “Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)” e relativo all’Allegato A, disciplinante il “Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)”, pubblicata sul sito istituzionale di ARERA in data 29 dicembre 2023;

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresi l’Avviso di correzione errori materiali della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in data 17 gennaio 2024, la Deliberazione ARERA 277/2023/R/TLR di “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento”, i documenti di consultazione ARERA DCO 388/2023/R/TLR (Doc. 4) e DCO 546/2023/R/TLR,

*previa remissione*

alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall’art. 47 bis, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117, co. 1, della Costituzione o, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267, lett. b), TFUE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che

l'articolo 47-bis della legge n. 41/23 ha modificato le disposizioni del decreto legislativo n. 102/14, prevedendo l'introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe per la generalità delle reti di teleriscaldamento;

la ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, attuativa dell'articolo 47-bis della legge n. 41/23, recante "Approvazione del Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)", in quanto comporta un limite ai ricavi che non si addice alle caratteristiche proprie del servizio che esplica;

Considerato che

il metodo cost reflective richiede l'attualizzazione della tariffa alle caratteristiche delle diverse reti di teleriscaldamento, con la conseguenza che la deliberazione impugnata produce effetti diversi nei confronti dei diversi tipi di produttori;

l'atto impugnato abbia caratteri più simili all'atto plurimo che all'atto generale;

quindi l'atto vada notificato anche ai controinteressati, che risultano determinabili in quanto le imprese del settore operano in mercati ristretti;

Rilevato che

la ricorrente, che svolge il servizio di teleriscaldamento nell'Alto Adige, ha notificato il ricorso esclusivamente ad Alperia Ecoplus S.r.l.;

Ritenuto necessario:

disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli utenti finali del servizio di teleriscaldamento mediante notificazione per pubblici proclami nella forma della pubblicazione sul sito dell'ARERA del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, in formato integrale, su richiesta di parte ricorrente, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente ordinanza;

disporre pertanto che ARERA, nel caso di richiesta di parte ricorrente proceda, nei cinque giorni successivi alla richiesta, alla pubblicazione sul proprio sito del ricorso e dei motivi aggiunti e non rimuova la pubblicazione sino al deposito della sentenza definitiva del presente giudizio;

stabilire che, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della pubblicazione, andrà effettuato il deposito in giudizio della prova della effettuazione dell'integrazione del contraddittorio;

rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ai sensi e gli effetti dell'art. 49 c.p.a..

Rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Luca Iera, Primo Referendario, Estensore

Marilena Di Paolo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Luca Iera**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Vinciguerra**

**IL SEGRETARIO**